

Informazioni da rendere al Contraente

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

in conformità all'Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Intermediario che entra in contatto con il cliente: (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

X	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI
	BOLLOTTO	MARCO	Agente	A000078729 del 26 marzo 2007
	LANTE	ANTONIO	Agente	A000004548 del 19 giugno 2008
	BOF	DEBORA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	BATTISTON	CRISTIANA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	PELLIZZARI	MARZIA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	CASTELLAZ	EMANUELE	Collaboratore di intermediario	E000005723 del 16 settembre 2011
	NARD	FILIPPO	Collaboratore di intermediario	E000724356 del 13 febbraio 2023

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

I prodotti offerti da 989 S.r.l. sono emessi da **Allianz S.p.a.**, **Allianz Global Life DAC**, **AWP P&C S.A.**, **Allianz Direct S.p.a.**, **Allianz Lebensversicherungs-AG**, **Tua Assicurazioni S.p.a.** e **Tiroler Versicherung V.a.G.**, in base a specifico incarico di distribuzione.

Inoltre 989 S.r.l. prevede la collaborazione orizzontale con **APP Broker** e **One Underwriting**, agisce su incarico del cliente e raccoglie da quest'ultimo il mandato di brokeraggio a favore di APP Broker.

L'attività distributiva è svolta per conto dell'intermediario principale:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale
989 S.R.L.

sede legale:
VIA FELTRE 81
32100 BELLUNO

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 25/05/2007, con il numero A000187177

Per ogni precisazione espressa in merito si fa riferimento al documento POG di Agenzia consultabile presso il locale di Agenzia.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario offre ai propri clienti contratti personalizzati, che tengano conto del miglior rapporto qualità prezzo e delle esigenze più adeguate prima della conclusione del contratto e può fornire al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario opera in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure

ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Laddove i presidi adottati non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, a quest'ultimo prima della conclusione del contratto viene fornita l'informativa sulla natura o sulla fonte di tale conflitto di interesse.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

A fronte dell'attività di distribuzione svolta, l'intermediario percepisce un compenso sotto forma di:

- commissione inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente;
- eventuali benefici economici riconosciuti dall'impresa di assicurazione al raggiungimento di predeterminati obiettivi.
- per le polizze r.c. auto la misura della commissione percepita è

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

A seconda della tipologia di prodotto distribuito, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento dei premi assicurativi:

1. assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.